



DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: info@studiopirinu.it P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

www.studiopirinu.it

Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Circolare n. 8 del 27/04/2023

OGGETTO: Ispezioni in Materia di Lavoro - Adempimenti e Prescrizioni.

L'Ispettorato del Lavoro, l'INPS, l'INAIL e la Guardia di Finanza - questi i principali organi preposti alle verifiche in materia di lavoro, sicurezza e previdenza sociale - possono accedere in qualunque momento presso il luogo ove si svolge l'attività per effettuare controlli preordinati fondamentalmente a contrastare la piaga del "lavoro nero" e verificare il rispetto delle norme con particolare attenzione a quelle che presidiano la tutela e sicurezza dei lavoratori nello svolgimento dei compiti loro affidati.

Stante l'intensificarsi delle predette attività di controllo, abbiamo ritenuto opportuno con la presente - dopo averlo fatto in diverse altre circostanze - ricordare gli obblighi a carico dei datori e le prescrizioni alle quali devono attenersi in particolare per quanto riguarda quelle sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come noto l'assunzione del lavoratore deve essere preceduta dalla comunicazione c.d. "UNILAV" che va inoltrata al SIL (quello che un tempo si chiamava "Ufficio di Collocamento") entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del lavoro. In mancanza di questo adempimento ed in assenza di qualunque altro elemento di carattere contributivo riconducibile al rapporto di lavoro, si rischia la c.d. "MAXISANZIONE" che parte da un minimo di 1.800 euro per ogni lavoratore "in nero".

Oltre questo principale adempimento amministrativo bisogna programmare tutte le attività che attengono alla sicurezza sul lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal Testo Unico D.lgs. 81.2008. Preliminarmente deve essere redatto il D.V.R. (Documento Valutazione Rischi) nel quale vanno annotati tutti i rischi per i lavoratori, le misure di sicurezza preordinate alla loro incolumità e la tipologia di rischio aziendale dalla quale si deduce anche l'eventuale esigenza di nominare il medico competente e sottoporre a visita medica il lavoratore, preventivamente rispetto al momento in cui viene adibito alla mansione specifica. L'obbligo di nominare il medico competente è pressoché generalizzato e poche sono le attività escluse. A titolo esemplificativo sono obbligati a sottoporre a visita medica (nominando di conseguenza il medico competente) i datori di lavoro dei camerieri del bar che movimentano carichi (si pensi al momento in cui viene sostituito il fusto della birra alla spina), degli impiegati che fanno uso di videoterminali (pertanto pressoché tutti gli impiegati), delle parrucchiere (basti pensare al loro contatto con le tinture per i capelli). L'inottemperanza all'obbligo di sorveglianza sanitaria (nomina medico competente e visite mediche obbligatorie) è punita, in caso di adempimento alla prescrizione dell'ispettore ove venga accertata l'irregolarità, con una sanzione di 1.380 euro.

Ove il datore di lavoro non dovesse adempiere a tale prescrizione sarà sottoposto ad azione penale e la sanzione aumenterebbe in maniera significativa. Oltre ciò ogni lavoratore, se non già preventivamente formato in occasione di un pregresso rapporto di lavoro, dovrà seguire un corso di formazione in materia di sicurezza della durata variabile da un minimo di 8 ad un massimo di 16 ore secondo l'entità del rischio aziendale.

Altri aspetti che stanno particolarmente a cuore agli organi preposti ai controlli sono:

- la presenza della prescritta autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, o l'Accordo sindacale, ove esista un impianto di videosorveglianza sul luogo di esercizio dell'attività (inottemperanza punita con una sanzione di 400 euro e rischio azione penale);
- la verifica in ordine ad eventuali pagamenti in contanti di stipendi o loro acconti (pratica assolutamente vietata dalla legge). In questo caso è prevista una sanzione pari a 1.666 euro per ogni mese di accertata violazione;
- sospensione attività in caso di riscontro di personale in nero nella misura di almeno il 10% rispetto a quello presente sul luogo di lavoro (la sanzione prevista è di 2.500 euro e il pagamento della stessa, unitamente alla avvenuta regolarizzazione del personale in nero, determina la riapertura dell'attività).

Ci siamo soffermati sulle "principali" irregolarità che statisticamente vengono riscontrate posto che - per ragioni di spazio - sarebbe impossibile elencarle tutte. Si raccomanda pertanto la massima attenzione nel rispetto delle regole che presidiano la materia.

È appena il caso di ricordare che le attività formative in materia di sicurezza sul lavoro sono interamente finanziate con il sistema dei "fondi interprofessionali" (cfr. ns. circolare n. 2 del 21.02.2023).

Lo Studio, naturalmente, si conferma a disposizione per chiarire ogni eventuale dubbio in ordine al contenuto della presente informativa.

L'occasione, come sempre, è gradita per salutarvi cordialmente.


DOTT. GIUSEPPE PIRINELLA